

N°55/04/2004



# *Ministero delle Attività Produttive*

## **DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

**VISTA** la legge 25 giugno 1865, n.2359 e successive modifiche;

**VISTO** il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e che, tra l'altro, dispone l'abrogazione della legge 25 giugno 1865, n.2359 e successive modifiche;

**VISTO** il D.L. 7 febbraio 2002, n.7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55;

**VISTO** l'art.1, della citata legge 9 aprile 2002, n.55, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale comprende l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, e sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

**VISTI** il D.L. 18 febbraio 2003, n.25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n.83 e il D.L. 29 agosto 2003, n.239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n.290, con i quali è stata prorogata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n.55, nonché è stato disposto che le

*lett  
reeg  
Z*

norme in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al citato D.P.R. n.327/2001, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n.241, concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da due a nove, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

**VISTO** il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

**VISTA** l'istanza del 13 maggio 2002 con la quale la PIEMONTE ENERGIA S.r.l. - con sede in Milano, Via Correggio, 9, cod.fisc.12835310157 ha chiesto, ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n.55, l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio e autorizzazione ambientale integrata di una nuova centrale a ciclo combinato alimentata con gas naturale, della potenza elettrica di circa 380 MW e termica immessa con il combustibile di circa 700 MW, da ubicare nel Comune di Leinì (TO) nonché alla realizzazione delle relative opere connesse;

**VISTA** la nota di questo Dicastero del 17 maggio 2002 con la quale è stato dato avvio al procedimento convocando la prima riunione della Conferenza di Servizi tra tutte le Amministrazioni competenti per il giorno 13 giugno 2002;

**VISTO** il resoconto verbale della citata Conferenza di servizi, trasmesso via fax il 9 luglio 2002 a tutte le Amministrazioni interessate, nel quale sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute;

**VISTO** l'esito favorevole della Commissione VIA, n.535 del 9 luglio 2003, in ordine al progetto proposto da PIEMONTE ENERGIA S.r.l., trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio-Direzione per la VIA con nota del 30 luglio 2003, nonché il parere favorevole trasmesso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio con nota del 17 settembre 2003;

**CONSIDERATO** che la PIEMONTE ENERGIA S.r.l., ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n.2539, sopra citata, ha provveduto, su indicazione del Ministero delle Attività Produttive, a depositare, in data 31 ottobre 2003 presso la Prefettura di Torino, in data 30 ottobre 2003 presso il Comune di Leinì, i piani particolareggiati di esecuzione delle opere inerenti reti energetiche connesse all'iniziativa in parola da realizzare nel territorio del predetto Comune;

**ATTESO** che a seguito del deposito del piano particolareggiato di esecuzione delle opere concernenti reti energetiche, reso noto anche tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 20 novembre 2003, n.47, sono state avanzate osservazioni al tracciato dell'elettrodotto di cui si è tenuto conto;

**VISTA** la nota di questo Dicastero del 25 novembre 2003 con la quale è stata indetta per il giorno 9 dicembre 2003, la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi al fine di ottenere l'intesa con la Regione Piemonte e gli altri pareri necessari alla conclusione del procedimento;

**VISTA** la nota di questo Dicastero del 2 dicembre 2003 con la quale è stata trasmessa, a tutte le Amministrazioni, copia della favorevole pronuncia di compatibilità ambientale, DEC/VIA/2003/0725 del 28 novembre 2003;

**VISTA** la nota di questo Dicastero del 5 dicembre 2003 con la quale, a seguito delle richieste da parte della Regione Piemonte e della Provincia di Torino, è stata rinviata la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi al giorno 14 gennaio 2004;

**CONSIDERATO** che la riunione della succitata Conferenza di servizi, anche a seguito degli impegni assunti dal proponente in ordine all'utilizzo del teleriscaldamento e all'approvvigionamento di acqua per l'impianto, si è conclusa a maggioranza con esito positivo, prendendo atto della disponibilità della Provincia di Torino a verificare insieme alla Regione Piemonte la propria valutazione sul tema del teleriscaldamento, in base agli elementi acquisiti nel corso della riunione;

**VISTA** la D.G.P. n.49-9661 del 27/01/2004 ad integrazione del parere negativo all'iniziativa in argomento, trasmessa via fax dalla Provincia di Torino;

**VISTO** il resoconto verbale della riunione conclusiva della Conferenza di

servizi, tenuta il giorno 14 gennaio 2004 e trasmesso, per via fax, a tutte le Amministrazioni interessate con nota 9 febbraio 2004 prot.n.247913, con la quale, tra l'altro, si affronta la problematica avanzata dalla Provincia di Torino e si formulano puntuali prescrizioni in merito all'approvvigionamento di acqua, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Provincia medesima;

**VISTA** la nota dell'8 marzo 2004 con la quale la Provincia di Torino, nel formulare delle osservazioni al succitato resoconto avanza ulteriori problematiche in ordine all'approvvigionamento di acqua per le necessità civili e industriali dell'impianto;

**VISTA** la nota del 6 aprile 2004 con la quale la Regione Piemonte ha trasmesso copia della deliberazione della Giunta regionale n.16-12113 del 30 marzo 2004 con la quale si esprime l'intesa previa l'osservanza di prescrizioni;

**TENUTO CONTO** che l'utilizzo dell'acqua per le necessità dell'impianto è oggetto sia della favorevole pronuncia di compatibilità ambientale, di cui al citato DEC/VIA/2003/0725, sia dell'intesa espressa dalla Regione Piemonte e, pertanto, tale aspetto è da considerarsi congruamente valutato, anche a seguito delle precisazioni contenute nella nota di trasmissione del resoconto verbale della riunione conclusiva della Conferenza di servizi del 14 gennaio 2004, alla quale ha replicato la sola Provincia di Torino con la riproposizione delle medesime osservazioni;

**TENUTO CONTO** che nessuna altra osservazione è pervenuta in ordine al resoconto verbale della suddetta Conferenza di Servizi e, pertanto, il procedimento amministrativo in essere è da ritenersi favorevolmente concluso, in quanto risulta preso in esame ogni aspetto istruttorio relativo all'iniziativa, ivi compreso l'approvvigionamento di acqua;

**RITENUTO** di adottare, pertanto, il provvedimento di autorizzazione, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale e di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal d.lgs.n.79/99 in materia di produzione di energia elettrica ed adempimenti in materia di fonti rinnovabili, fatti salvi eventuali accordi tra il Proponente e gli Enti locali;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;



*A seguito delle prescrizioni più restrittive, riferite alle sole emissioni degli ossidi di azoto, individuate dal Ministero della Salute nel proprio parere favorevole, si prescrivono i valori limite alle emissioni degli ossidi di azoto riportate nelle determinazioni del Ministero della Salute. Pertanto, le prescrizioni sopra riportate, inerenti gli ossidi di azoto, individuano solamente lo scenario considerato nella valutazione d'impatto ambientale per il quale è stato dato parere favorevole.*

- tali limiti si intendono riferiti ad una media giornaliera per i primi 6 mesi di funzionamento dell'impianto, e ad una media oraria per il periodo successivo;
  - per le altre sostanze inquinanti – in attesa dell'emanazione del decreto di cui al secondo comma dell'art.3 del DPR n.203/88 – devono essere rispettati i valori minimi riportati nel Decreto ministeriale del 12.7.90;
  - gli impianti devono essere dotati di un sistema di monitoraggio delle emissioni (SME) realizzato in conformità al d.m. 21.12.1995 e al decreto regionale (decreto Direttore Generale) 29.08.1997 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 09.10.1997. Gli SME devono essere collegati al Centro Operativo Provinciale (COP). I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nel sopra citato decreto 12.7.90, nel decreto 21.12.95 (G.U. n.5/1996) e successive modifiche;
  - resta comunque impregiudicata l'applicazione delle linee guida di cui all'art.3, secondo comma, del DPR n.203/1988, una volta emanate anche per gli impianti di nuova installazione;
  - il proponente con una relazione annuale alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Torino deve documentare l'andamento delle emissioni, dei consumi di gas naturale e dell'energia prodotta;
  - il proponente, prima dell'avvio della centrale, deve concordare con la Regione Piemonte e la Provincia di Torino un protocollo che preveda le modalità di segnalazione, ai competenti organi di vigilanza, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze. Deve essere altresì definito, in accordo con gli stessi enti, un protocollo di gestione dell'impianto che, nei periodi di criticità atmosferica, consenta di modulare l'esercizio dell'impianto in funzione del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per le concentrazioni in atmosfera di ossidi di azoto;
- 2) *Limitazioni all'uso di combustibile*
- In nessun caso è da prevedersi l'utilizzo di altro combustibile per l'alimentazione della Centrale Termoelettrica che non sia gas naturale.
- 3) *Monitoraggio della qualità dell'aria*
- il controllo della qualità dell'aria deve essere effettuato tramite stazioni di monitoraggio e campagne di campionamento, da realizzare a carico del proponente, le cui modalità, caratteristiche tecniche e gestionali, e i cui tempi di attuazione dovranno essere definiti sulla base delle prescrizioni che saranno emanate dall'ARPA, responsabile della rete, cui deve essere affidata la gestione sulla base di convenzione da stipularsi tra le parti;
- 4) *Sicurezza e rischi incidentali*
- si evidenzia la necessità che in fase di predisposizione del previsto Piano di Emergenza Interno il proponente provveda:

- a prendere in considerazione tra gli eventi incidentali di riferimento, onde assicurare la necessaria flessibilità al Piano, anche scenari incidentali meno probabili rispetto a quelli indicati nello studio, ma più cautelativi in termini di gravità delle conseguenze, quali quelli associati a rilasci significativi dalle tubazioni di gas naturale e, previa verifica supportata da valutazioni analitiche dell'estensione delle aree di impatto, alla dispersione dei fumi tossici di combustione e decomposizione derivanti dagli eventi incidentali originati dal trasformatore elevatore;
- ad aggiornare alla normativa vigente le schede di sicurezza relative alle sostanze pericolose presenti in impianto, da utilizzare tra i termini di riferimento del Piano.

5) *Inserimento ambientale*

- il progetto dei manufatti edilizi e tecnologici deve portare una attenzione sistematica alla qualità architettonica ed estetica del disegno delle strutture e dei rivestimenti e delle cromie, nonché della qualità anche ambientale della illuminazione notturna, in modo da ottenere per l'intero complesso dell'impianto, specie delle parti visibili dall'esterno, un inserimento visuale unitario curato e composto, nonché, nei periodi notturni, un contenimento al minimo possibile, nel rispetto delle varie esigenze operative, delle emissioni luminose, in particolare con schermature che ne riducano le dispersioni verso l'alto e verso l'intorno territoriale.

6) *Progetto e gestione della fase di cantiere e di esercizio*

- ove necessario, il proponente deve garantire l'adeguamento delle infrastrutture stradali esistenti per evitare l'attraversamento degli abitati interessati dalle attività di cantiere. Tale adeguamento deve essere realizzato prima dell'avvio del cantiere. La eventuale viabilità di cantiere deve essere tempestivamente concordata con le Amministrazioni comunali interessate;
- il proponente deve elaborare un progetto esecutivo relativo all'accesso alla centrale da concordare con le competenti Autorità;
- il proponente deve concordare con le Autorità locali l'articolazione dettagliata delle attività di costruzione della centrale, propedeutica al progetto esecutivo del cantiere.

7) *Inquinamento acustico*

- durante la costruzione della centrale il proponente deve effettuare misure di rumore ambientale in prossimità dei recettori più sensibili e, valutata con le autorità locali l'opportunità di interventi mitigativi mediante la realizzazione mirata di sistemi fonoassorbenti. Deve altresì essere evitata, salvo particolari operazioni che richiedono continuità di azione, qualsiasi lavorazione durante il periodo notturno;
- il proponente deve effettuare, al termine della costruzione e prima dell'entrata in funzione dell'impianto, alcune campagne di misura del rumore ambientale in diversi punti della zona circostante, anche in relazione alla eventuale classificazione del territorio che i Comuni limitrofi potranno aver effettuato, soprattutto in corrispondenza delle abitazioni più vicine. Le campagne devono essere effettuate con le modalità ed i criteri contenuti nel DM 16 Marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*" e/o altra normativa nel frattempo intervenuta e che integra e/o modifica quella precedente. Le campagne devono essere ripetute con l'impianto alla massima potenza di esercizio allo scopo di verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dal Decreto ministeriale del 14 novembre 1997;

- qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, l'esercente l'impianto deve porre in atto adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati, intervenendo sulle singole sorgenti o sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori.

8) *Piano di dismissione del nuovo impianto a ciclo combinato*

- prima dell'entrata in esercizio dell'impianto in ciclo combinato il proponente deve presentare al Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alla Regione Piemonte un piano di massima relativo al destino dei manufatti della centrale al momento della sua futura dismissione. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per ripristinare il sito dal punto di vista territoriale e ambientale. In tale piano devono altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali saranno realizzati gli interventi. Il piano esecutivo deve essere messo a punto tre anni prima della cessazione delle attività.

9) *Interventi finalizzati alla sicurezza idraulica*

- la realizzazione della centrale deve avvenire dopo che le Istituzioni Regionali competenti hanno verificato che l'esecuzione completa delle opere tese ad eliminare il rischio idraulico abbia modificato l'assetto determinandone la messa in sicurezza dal punto di vista idraulico. L'avvenuta messa in sicurezza idraulica dell'area deve essere comunicata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- prima della realizzazione della centrale, durante la fase di progettazione esecutiva devono essere descritte in dettaglio le misure atte a prevenire fuoriuscite nell'ambiente di oli ed altri composti chimici utilizzati in centrale, nonché il contatto dell'acqua di allagamento con materiale potenzialmente inquinante quali le batterie di tamponamento; devono essere previste misure di protezione concernenti le vasche di contenimento dei serbatoi di composti chimici di maggiore volume, nonché i serbatoi e i contenitori di composti chimici di volume inferiore. La progettazione esecutiva della rete di drenaggio delle acque meteoriche e reflue deve tener conto delle escursioni della falda superficiale per eliminare l'interferenza con le acque inquinate. Tale progetto esecutivo deve essere assoggettato a verifica di ottemperanza da parte del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- per quanto riguarda l'elettrodotto e il metanodotto, in base a quanto evidenziato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, si sottolinea che gli attraversamenti interferenti con il reticolo idrografico devono essere progettati conformemente a quanto previsto dalla direttiva per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B approvata con delibera del comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n.2 in data 11 maggio 1999;
- sempre in base a quanto dichiarato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, il piano dettagliato di eventuali prelievi e scarichi idrici deve essere sottoposto anche alla citata Autorità di Bacino che si riserva di esprimersi anche in merito ad eventuali richieste di derivazioni di acqua che dovessero risultare in seguito all'attuazione del progetto, ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 275/93 così come modificato dall'art. 23 comma 1 del D. Lgs. 152/99;

10) *Sistemazione paesaggistica e vegetazionale del sito di centrale e della aree adiacenti*

- deve essere realizzata, a scopo mitigativo, un'area verde attrezzata piantumata funzionale alla fruizione dello stesso, nonché alla regolamentazione delle presenze e delle attività antropiche. Le caratteristiche progettuali, la scelta dei materiali e le dimensioni delle



- infrastrutture sono definite di concerto tra il proponente e l'Amministrazione comunale di Leini e concordate con le Amministrazioni preposte ai Beni Architettonici ed il Paesaggio;
- le specie da utilizzare per realizzare le coperture vegetali esterne al perimetro della centrale in progetto e di seguito prescritte devono essere non soltanto autoctone, ma anche provenire da materiale riproduttivo originario della Pianura Padana;
  - deve essere costituita una cintura a verde circondante l'insediamento proposto in posizione perimetrale esterna, che preveda la piantumazione di specie arboree prescritte di età non inferiore a 4-6 anni, evitando rigidi sestri d'impianto e garantendo una profondità non inferiore a 20 metri.

11) *Interventi di compensazione ambientale*

- è elemento propedeutico alla realizzazione della centrale la comprovata certezza che sarà attivata una rete di teleriscaldamento di adeguata potenza, quale misura di compensazione ambientale, documentata con apposite convenzioni, accordi volontari o contratti con le aziende interessate. Il proponente deve presentare un credibile piano di utilizzo del calore, accompagnato da accordi vincolanti sottoscritti con operatori locali. Il piano di utilizzo del calore deve essere notificato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
- deve essere elaborato un progetto esecutivo per garantire il rispetto del vincolo paesistico-ambientale (ad es. con zone sistemate a verde e attrezzate con percorsi ciclopedonali ed aree di sosta), in guisa tale da rendersi minore l'impatto visivo e sull'ecosistema dell'impianto. Il progetto esecutivo approvato dalle competenti Istituzioni Locali deve essere trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

12) *Altri interventi*

- il Proponente deve comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio le idonee misure che intende adottare, al fine di garantire il rispetto dei vincoli esistenti nelle zone limitrofe, avendo riguardo tanto alla fase di cantiere che a quella di esercizio;
- deve essere predisposto un sistema di monitoraggio ambientale nell'area del progetto, ed in quelle circostanti significative, teso a controllare la qualità dell'aria, delle acque sotterranee e superficiali, prima della realizzazione, durante l'esecuzione e durante l'attività della centrale. Tale progetto deve essere comunicato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. I risultati del monitoraggio saranno valutati dalle competenti autorità locali;

**Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali**

1. *il progetto definitivo delle opere di mitigazione a verde, che devono essere ampliate, deve essere sottoposto ad autorizzazione della Soprintendenza per i Beni architettonici ed il paesaggio del Piemonte*”;
2. *si richiama la normativa vigente per evidenziare la necessità di una progettazione preliminare completa di quanto sopra richiamato ai fini di una corretta validazione della progettazione prima della sottoposizione per un parere di competenza e dell'autorizzazione delle opere. In assenza di questo si ritiene indispensabile prevedere un'assistenza costante in corso d'opera da parte di operatori specializzati sotto la direzione della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Piemonte. In particolare nell'area interessata sono valutabili elementi di rischio archeologico connessi alla centralità della localizzazione dell'infrastruttura rispetto*



Ministero delle Attività Produttive seguito nota n. del

*alle tracce conservate del paesaggio agrario romano definito dalla centuriazione della fascia settentrionale del territorio di Augusta Taurinorum e della rete viaria a servizio dello stesso”.*

### Prescrizioni del Ministero della Salute

- 1) Per i primi due anni dall'entrata in esercizio dell'impianto si deve provvedere, con cadenza semestrale, al rilevamento delle emissioni al camino degli idrocarburi incombusti;
- 2) La Società deve concordare con l'Autorità di controllo le procedure inerenti le modalità di avvio e fermata dell'impianto;
- 3) Il limite massimo alle emissioni degli ossidi di azoto prodotte dai turbogas, inteso quale valore medio orario e riferito a una concentrazione del 15% di O<sub>2</sub> nei fumi anidri, è il seguente:

<b>NO<sub>x</sub> (espressi come NO<sub>2</sub>)</b>	<b>30 mg/Nm<sup>3</sup></b>
--	-----------------------------

fatta comunque salva ogni eventuale impossibilità tecnica.

Stante la dichiarata impossibilità da parte del proponente del rispetto immediato di tale valore limite, sino alla prima revisione straordinaria del macchinario il valore limite di riferimento è pari a **40 mg/Nm<sup>3</sup>**, sempre inteso quale valore medio orario. Per i primi sei mesi susseguenti la messa in esercizio e la prima revisione straordinaria, viene presa quale riferimento la media giornaliera dei valori di emissione;

- 4) Il limite massimo alle emissioni degli ossidi di azoto prodotte dalla caldaia ausiliaria, per necessità non legate all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica, inteso come media oraria (riferito alla concentrazione del 3% di ossigeno nei fumi anidri) è il seguente:

<b>NO<sub>x</sub> (espressi come NO<sub>2</sub>)</b>	<b>150 mg/Nm<sup>3</sup></b>
--	------------------------------

tale limite deve essere rispettato in ogni condizione ad eccezione dei periodi di emergenza.

### Prescrizioni del Ministero dell'Interno

1. Le strutture portanti/separanti dell'edificio devono avere resistenza al fuoco congruente con il carico d'incendio generato dal materiale contenuto nei locali dell'edificio stesso;
2. Devono essere mantenuti disponibili, nella consistenza congrua in relazione ai quantitativi di prodotti infiammabili, ovvero combustibili, ovvero tossico-nocivi detenuti e/o impiegati, nonché al numero di dipendenti specificatamente preposti, i mezzi, le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuale indicati nelle relative schede di sicurezza.

Quanto sopra, per le finalità di seguito specificate:

- tutela del personale dipendente e delle squadre di soccorso in caso di emergenza;
  - prevenzione e protezione antincendio;
3. Il personale dipendente deve essere adeguatamente addestrato sull'impiego dei mezzi di sicurezza antincendio in dotazione all'attività, al fine di effettuare efficacemente le operazioni di primo intervento in caso di emergenza;
  4. In corrispondenza dell'ingresso principale dell'attività, ovvero in posizione funzionale all'operatività delle squadre di soccorso, comunque facilmente individuabile e

segnalata, devono essere ubicati i dispositivi di comando, ovvero d'intercettazione generale, di tutti gli impianti aventi attinenza con la sicurezza antincendio (elettrico, di distribuzione gas, di trattamento aria, etc.);

5. La rete idranti deve essere progettata e realizzata in conformità alla norma UNI 10779.

### **Prescrizioni dell'Agenzia delle dogane – UTF Torino**

I trasformatori di misura installati devono essere certificati e il complesso di misura per il gas metano deve essere del tipo a pressione costante.

### **Prescrizioni del Ministero della Difesa - Comando 1^ Regione aerea - Ufficio coordinamento tecnico logistico**

Nella realizzazione delle opere devono essere osservate le disposizioni contenute nella Circolare S.M.D. n.146/394/4422 del 9 agosto 2000 "Segnalazioni di ostacoli al volo a bassa quota".

### **Prescrizioni della Regione Piemonte**

1. Deve essere assicurata da parte della Società la disponibilità alla cessione di almeno 170 MW di potenza termica per l'alimentazione di reti di teleriscaldamento ed altri usi industriali, al netto di ulteriori utilizzi di calore a bassa temperatura, al fine di realizzare la sostituzione di altri sistemi di combustione puntiformi;
2. tali usi dell'energia termica devono essere adeguatamente comprovati tramite un credibile piano di utilizzo del calore accompagnato da accordi vincolati, di congrua durata e per l'intera potenza termica di cui al punto precedente, sottoscritti con gli operatori locali prima dell'inizio dei lavori di realizzazione della centrale termoelettrica;
3. il limite massimo di 40 mg/Nm<sup>3</sup> concordato per le emissioni orarie di ossidi di azoto per un primo periodo temporale di esercizio deve essere ridotto, in occasione della prima revisione dell'impianto, al valore di 30 mg/Nm<sup>3</sup>, salvo dimostrata impossibilità tecnica a rispettare tale prescrizione;
4. devono essere presentati a cura della Società idonei elaborati tecnici di dettaglio ai fini del rilascio, da parte della Regione Piemonte, dell'autorizzazione ai sensi del R.D. n.523/1904 relativamente agli attraversamenti del torrente Bendola e del Rio della Vauda;
5. in sostituzione di quanto previsto dal decreto 29.08.1997 della Regione Lombardia citato nel DEC/VIA/2003/0725, devono essere adottate le prescrizioni di cui all'allegato A, formulate del competente settore regionale sulla base di quanto disposto dall'art.43 della L.R. n.44/2000 in relazione all'espressione del parere secondo l'art.17 del D.P.R. n.203/1988 sugli impianti soggetti ad autorizzazione statale;
6. la Società, poiché la zona interessata dal progetto di installazione della centrale termoelettrica risulta essere tra quelle a maggiore criticità in Regione Piemonte sotto il profilo della qualità dell'aria, deve realizzare una adeguata rete di monitoraggio, da

- concordare con Regione Piemonte e ARPA, in grado di evidenziare eventuali peggioramenti della qualità dell'aria;
7. prima dell'inizio dei lavori di realizzazione della centrale termoelettrica, la Società deve concordare con Regione Piemonte, Provincia di Torino e ARPA la definizione del protocollo di gestione dell'impianto che consente, nei periodi di criticità atmosferica rilevati dalla suddetta rete di monitoraggio, di modulare il funzionamento dell'impianto in funzione dei limiti di concentrazione in atmosfera degli ossidi di azoto;
  8. la Società deve aggiornare periodicamente, sia in fase di progettazione esecutiva, sia in fase di realizzazione che di esercizio, la Regione Piemonte e la Provincia di Torino sullo stato di avanzamento dell'iniziativa e sulle misure poste in atto per soddisfare le prescrizioni imposte e per mitigare l'impatto ambientale dell'opera;
  9. per necessità di acqua per uso industriale dell'impianto, la Società deve fare ricorso ad acque reflue depurate, non appena rese disponibili dalla rete di distribuzione.

*Prescrizioni ai sensi dell'art.43, L.R. n.44/2000*

(i valori limite delle emissioni sotto riportati tengono conto dei valori più restrittivi prescritti già dal Ministero della Salute)

Il proponente deve adottare le migliori tecnologie primarie per il contenimento degli NO<sub>x</sub> e CO disponibili all'atto dell'ordinazione delle apparecchiature.

Per le emissioni della turbina a gas, deve essere considerato come obiettivo l'ottenimento di valori di emissioni pari a 20 mg/Nm<sup>3</sup> per il CO, riferiti alle ore di effettivo funzionamento dell'impianto, a gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 15%, a 0 °C e 1013 hPa.

I generatori di calore ausiliari devono rispettare i seguenti limiti di emissione, riferiti a gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 3%, a 0 °C e 1013 hPa:

<b>CO (monossido di carbonio)</b>	<b>100 mg/Nm<sup>3</sup></b>
-----------------------------------	------------------------------

I limiti di emissioni sopra indicati, nel cui computo sono da escludere le fasi di avviamento ed arresto, sono da intendersi come valori medi giornalieri per quanto riguarda l'emissione del turbogas e come valori medi orari per le emissioni dei generatori di calore.

La turbina a gas ed i generatori di calore ausiliari non devono essere alimentati, in alcun caso, con combustibile diverso dal gas naturale.

Monitoraggio emissioni in atmosfera: devono essere rilevate in continuo le concentrazioni di NO, NO<sub>2</sub>, CO e O<sub>2</sub> libero, nonché la temperatura, l'umidità e la portata volumetrica degli effluenti gassosi provenienti dalla linea turbogas e da ciascuno dei generatori di calore ausiliari. I dati prodotti dal sistema di misura devono essere registrati in continuo unitamente alle portate di gas naturale alimentate, nello stesso intervallo di tempo, al turbogas e ai generatori di calore ausiliari, nonché alle portate di vapore inviate all'impianto di teleriscaldamento. Le modalità di trasmissione dei dati raccolti e le procedure di taratura periodica degli apparecchi di misura devono essere concordate con ARPA Piemonte prima della messa in esercizio della centrale.

Prima dell'avvio della centrale il proponente deve presentare all'ARPA Piemonte, per approvazione, il progetto esecutivo e le modalità di gestione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni e dei parametri di processo sopra indicati.

Il proponente, prima dell'avvio della centrale, deve concordare con la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte, un protocollo che preveda le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze.

Monitoraggio della qualità dell'aria e dei parametri meteo: prima dell'entrata in esercizio della centrale il proponente deve predisporre il progetto di un sistema di monitoraggio delle condizioni meteorologiche dell'area vasta, con particolare attenzione al rilevamento delle componenti verticali dei relativi parametri. I contenuti tecnici e le modalità di realizzazione di tale progetto e di gestione dell'informazione ottenuta devono essere concordati con la Regione Piemonte e l'ARPA Piemonte.

Il monitoraggio della qualità dell'aria deve essere effettuato tramite stazioni di monitoraggio e campagne di campionamento, da realizzare a carico del proponente, le cui modalità, caratteristiche tecniche gestionali e tempi di attuazione devono essere definiti sulla base di un progetto che deve essere preliminarmente approvato da ARPA Piemonte, gestore del Sistema Regionale di Rilevamento della qualità dell'Aria.

Il monitoraggio della qualità dell'aria deve essere operativo debitamente prima dell'inizio della fase di cantiere e dell'entrata in esercizio della centrale in modo da definire delle condizioni ante operam rappresentative per l'area interessata dalle ricadute. I contenuti tecnici e le modalità di realizzazione di tale progetto e di gestione dell'informazione ottenuta devono essere concordati con la Regione Piemonte e l'ARPA Piemonte.

I progetti e la documentazione di cui sopra devono essere presentati alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino, al Comune di Leinì e all'ARPA Piemonte. Le informazioni raccolte devono essere a disposizione degli enti pubblici competenti.

### **Prescrizioni della Provincia di Torino**

La Società deve aderire al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento CEE n.1836/1993, come indicato all'art.23, comma 2), del d.lgs.n.152/1999.

### **Art. 3**

I lavori di realizzazione della centrale a ciclo combinato hanno inizio entro il primo semestre dell'anno 2005 e terminano entro il primo semestre dell'anno 2008.

L'impianto deve essere in esercizio entro il 1° luglio 2008; l'impresa ne invierà preventiva informativa ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino e al Comune di Leinì.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino e al Comune di Leini.

**Art. 4**

La PIEMONTE ENERGIA S.r.l. è altresì, autorizzata a promuovere i provvedimenti prefettizi per l'occupazione d'urgenza delle aree, anche provvisori, in quanto necessarie per l'insediamento dei cantieri, occorrenti alla realizzazione delle opere di cui al precedente art.1 che, ai sensi dell'art.1 della legge 9 aprile 2002, n.55, sono dichiarate opere di pubblica utilità.

La eventuale espropriazione delle suddette aree, individuate dai piani particolareggiati delle opere, citati nelle premesse e depositati anche presso la Prefettura di Torino, può avere inizio a partire dal primo semestre dell'anno 2005 ma deve terminare entro il secondo semestre dell'anno 2006.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a cura del Proponente, del presente provvedimento unitamente all'estratto del provvedimento di pronuncia di compatibilità ambientale di cui alle premesse.

Roma, li 21 APR. 2004

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie  
Ufficio C2 - Mercato Elettrico

La presente copia, composta da n. 14 fogli,  
è conforme all'originale depositato presso  
questo ufficio.

Roma, 09-02-06... IL FUNZIONARIO

*[Handwritten signature]*

IL DIRETTORE GENERALE  
(prof. Sergio Garrubbo)

*[Handwritten signature]*

Ministero delle Attività Produttive

N°55/01/2004 RT



# Ministero delle Attività Produttive

## DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

### IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del 21 aprile 2004, N°55/04/2004, con il quale, ai sensi dell'art.1 della legge 9 aprile 2002, n.55, la PIEMONTE ENERGIA S.r.l. - con sede in Milano, Via Correggio, 9, cod.fisc.12835310157 - è autorizzata, anche per quanto concerne l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, alla costruzione ed esercizio di:

- una nuova centrale a ciclo combinato alimentata con gas naturale, della potenza elettrica di circa 380 MW e termica immessa con il combustibile di circa 700 MW, da ubicare nel Comune di Leini (TO);
- connessione con un nuovo stallo all'esistente sottostazione elettrica a 380 kV di "Leini", tramite un elettrodotto misto, aereo e cavo, a 380 kV della lunghezza di circa 7 km interessando il territorio del Comune di Leini;
- connessione alla dorsale SNAM Rete Gas "Settimo Torinese-San Carlo Canavese", con un metanodotto della lunghezza di circa 300 m compreso all'interno dell'area di centrale.

CONSIDERATO che per mero errore materiale le prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ai punti 3), 10) e 11) non sono rispondenti a quanto prescritto nel DEC/VIA/2003/0725 del 28 novembre 2003;

RITENUTO che occorre rettificare i punti 3), 10) e 11) delle prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di cui all'art.2 del provvedimento suindicato;

### DECRETA

#### Art.1

I punti 3), 10) e 11) delle prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di cui all'art.2 del provvedimento del 21 aprile 2004, N°55/04/2004, sono così rettificati:

#### 3) Monitoraggio della qualità dell'aria

- il controllo della qualità dell'aria deve essere effettuato tramite stazioni di monitoraggio e campagne di campionamento, da realizzare a carico del proponente, le cui modalità, caratteristiche tecniche e gestionali, e i cui tempi di attuazione dovranno essere definiti sulla base

lett  
MOR

delle prescrizioni che saranno emanate dall'ARPA, responsabile della rete, cui deve essere affidata la gestione sulla base di convenzione da stipularsi tra le parti;

- in particolare, in considerazione della vocazione prevalentemente agricola dell'area circostante, si ritiene che debbano essere attentamente controllate le concentrazioni di ossidi di azoto e di ozono sia nella situazione ante operam sia successivamente alla messa in funzione della centrale;
- parallelamente alla rilevazione di questi parametri di qualità dell'aria andrebbero eseguiti studi di bioindicazione effettuati utilizzando cloni sensibili e resistenti all'ozono di piante di interesse agricolo, finalizzati alla valutazione dei danni causati dai livelli di ozono troposferico secondo le procedure sperimentali standardizzate dal protocollo sperimentale ICP-Crops UN/ECE;

10) *Sistemazione paesaggistica e vegetazionale del sito di centrale e della aree adiacenti*

- devono essere realizzati gli interventi compensativi degli effetti sull'ecosistema e sul paesaggio previsti dal proponente nel progetto;
- deve essere realizzata, a scopo mitigativo, un'area verde attrezzata piantumata funzionale alla fruizione dello stesso, nonché alla regolamentazione delle presenze e delle attività antropiche. Le caratteristiche progettuali, la scelta dei materiali e le dimensioni delle infrastrutture sono definite di concerto tra il proponente e l'Amministrazione comunale di Leini e concordate con le Amministrazioni preposte ai Beni Architettonici ed il Paesaggio;
- le specie da utilizzare per realizzare le coperture vegetali esterne al perimetro della centrale in progetto e di seguito prescritte devono essere non soltanto autoctone, ma anche provenire da materiale riproduttivo originario della Pianura Padana;
- deve essere costituita una cintura a verde circondante l'insediamento proposto in posizione perimetrale esterna, che preveda la piantumazione di specie arboree prescritte di età non inferiore a 4-6 anni, evitando rigidi sestri d'impianto e garantendo una profondità non inferiore a 20 metri.

11) *Interventi di compensazione ambientale*

- è elemento propedeutico alla realizzazione della centrale la comprovata certezza che sarà attivata una rete di teleriscaldamento di adeguata potenza, quale misura di compensazione ambientale, documentata con apposite convenzioni, accordi volontari o contratti con le aziende interessate. Il proponente deve presentare un credibile piano di utilizzo del calore, accompagnato da accordi vincolanti sottoscritti con operatori locali. Il piano di utilizzo del calore deve essere notificato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed alla Regione.
- deve essere elaborato un progetto esecutivo per garantire il rispetto del vincolo paesistico-ambientale (ad es. con zone sistemate a verde e attrezzate con percorsi ciclopedonali ed aree di sosta), in guisa tale da rendersi minore l'impatto visivo e sull'ecosistema dell'impianto. Il progetto esecutivo approvato dalle competenti Istituzioni Locali deve essere trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Roma, li 29 APR. 2004

IL DIRETTORE GENERALE  
(prof. Sergio Garribba)



**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie  
Ufficio C2 - Mercato Elettrico

La presente copia, composta da n. 2..... fogli,  
è conforme all'originale depositato presso  
questo ufficio.

Roma, li 29-04-2004..... **IL FUNZIONARIO**


